

# Circolare 08/03 «Depositi del pubblico presso istituti non bancari» - revisione parziale

## Punti chiave

1° settembre 2017

## Punti chiave

1. Il 1° agosto 2017 sono entrate in vigore le disposizioni riviste concernenti i conti di esecuzione (art. 5 cpv. 3 lett. c) e il carattere professionale (art. 6 cpv. 2-4) sancite dall'Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche (OBCR; RS 952.02). I punti salienti delle disposizioni riviste riguardano in particolare i seguenti aspetti: nella deroga concernente il conto di esecuzione, il termine per l'esecuzione delle operazioni di clienti viene portato da un massimo di 7 giorni lavorativi (in conformità all'attuale prassi della FINMA) a 60 giorni; inoltre, per quanto concerne il carattere professionale, viene creato un campo esente da autorizzazione (*sandbox*), nel quale, nel rispetto di determinati obblighi d'informazione nei confronti dei clienti, possono essere accettati depositi del pubblico fino a un valore di soglia di CHF 1 milione al massimo. I depositi possono essere investiti e sugli stessi possono essere corrisposti interessi solo qualora venga esercitata un'attività commerciale o industriale come attività principale.
2. La deroga concernente il conto di esecuzione secondo l'art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR e la disposizione relativa al carattere professionale (art. 6 OBCR) vengono già concretizzate nella vigente Circolare FINMA 08/3. Le modifiche risultanti dalle disposizioni riviste ed entrate in vigore il 1° agosto 2017 devono essere conseguentemente recepite e puntualmente precisate nella Circolare 08/3.
3. Relativamente alla deroga concernente il conto di esecuzione, la Circolare 08/3 sottoposta a revisione parziale stabilisce che il termine di esecuzione di 60 giorni ora esplicitamente menzionato nell'art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR non comporta alcuna limitazione per i commercianti di valori mobiliari. Viene inoltre chiarito che la deroga concernente il conto di esecuzione include i modelli commerciali con carattere di trasmissione.
4. Per quanto riguarda il campo esente da autorizzazione (art. 6 cpv. 2-4 OBCR), nella Circolare 08/3 sottoposta a revisione parziale vengono precisati la nozione di valore di soglia di CHF 1 milione, il divieto di investimento e corresponsione degli interessi come pure il concetto di attività principale di tipo commerciale o industriale; viene altresì spiegato in che modo devono essere osservati gli obblighi d'informazione dei confronti dei clienti e il superamento del valore di soglia di CHF 1 milione.